

**ATTO N. DD 209**

**DEL 28/01/2020**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 10**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06  
Installazione: Allevamento di suini  
Sede installazione: Caselle Torinese (TO), Via Auture, n. 10  
Gestore: Prunelli Bartolomeo  
Sede legale: Caselle Torinese (TO), Via Auture n. 10  
C.F.: PRNBTL37L21L727D  
Attività AIA: 6.6 B) Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)  
Cod. azienda: 014642

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE:**

- l'impresa Prunelli Bartolomeo è titolare dell'AIA D.D. n. 13-8411 del 08/03/2012, per l'esercizio dell'allevamento di suini da produzione, attività rientrante nella categoria di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:
  - 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- a seguito della pubblicazione delle BAT Conclusions concernenti l'allevamento intensivo di pollame o suini, con nota prot. n. 142768/2018 del 18/12/2018, la Città Metropolitana di Torino, in qualità di autorità competente, ha avviato i procedimenti di riesame per le attività di cui al punto 6.6 b) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, stabilendo, ai sensi del c. 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, un calendario per la presentazione della documentazione necessaria allo svolgimento della procedura di riesame;
- l'azienda Prunelli Bartolomeo ha inviato in data 29/08/19 con prot. n. 72587 la documentazione per il riesame dell'AIA;
- in data 9 ottobre 2019 si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi,

convocata con prot. n. 75306 del 11/09/19, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 14 e 14-ter della Legge 241/90; erano presenti, il responsabile del procedimento, il gestore, il Dipartimento di Torino dell'ARPA, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della Città Metropolitana di Torino e risultavano assenti il Comune di Caselle Torinese, la Regione Piemonte-Produzioni Agrarie e Zootecniche ed il Dipartimento Prevenzione dell'ASLTO4;

- la conferenza dei servizi si è conclusa con una valutazione favorevole al rilascio dell'AIA, subordinata alla verifica del rispetto di alcune condizioni che è stato chiesto al gestore di integrare: la richiesta ha sospeso i termini del procedimento; per la descrizione dettagliata degli aspetti ambientali presi in esame e delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria si rimanda pertanto al verbale della riunione del 09/10/2019, inoltrato ai convocati, con nota prot. n. 86491 del 14/10/2019;
- è stata inviata alla Prefettura di Torino, al fine di verificare i requisiti soggettivi necessari al rilascio dell'autorizzazione, la richiesta (n. 186349 del 29/10/2019) di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 per l'impresa Prunelli Bartolomeo;
- in data 08/11/2019 con nota prot. n. 949975 il gestore ha presentato le integrazioni chieste dalla conferenza dei servizi, perfezionate con nota prot. 107376 del 16/12/19;
- in data 03/01/20 prot. n. 239 è stato formalizzato il parere della Direzione Risorse Idriche e tutela dell'atmosfera, con indicazione del codice scarico TO1723147 relativo allo scarico delle acque reflue domestiche che si originano dalla civile abitazione presente in prossimità dell'allevamento unitamente alle acque reflue domestiche che si originano dal fabbricato "spogliatoio" a servizio dell'allevamento, nonché le relative condizioni d'autorizzazione;

#### RILEVATO CHE:

- l'azienda prosegue, presso la sede operativa, l'attività di allevamento di suini da ingrasso, con tecnica del tutto pieno tutto vuoto e vuoto biologico di circa 15 giorni: la descrizione del ciclo è riportata nel paragrafo 1 dell'allegato al presente atto;
- la tecnica di stabulazione in uso in azienda è su pavimento pieno, sia nel ricovero che nella corsia esterna, ed allontanamento per colo continuo verso una colina esterna; l'evacuazione delle deiezioni, nelle canalette, è aiutata da un flusso di liquame tal quale, che avviene con frequenza settimanale ed azionamento manuale. Tale tecnica è equiparabile ad un "sistema di riferimento" e, pertanto, sono state previste delle misure aggiuntive per la riduzione dell'ammoniaca (nel caso in esame il gestore applica le tecniche di gestione nutrizionale, vedi BAT 3 e 4);
- attualmente le vasche di stoccaggio del liquame, V1, V2, V3, V4 e V5, risultano essere prive di copertura ed il gestore prevede di realizzare una copertura flottante della vasca mediante leca balls; inoltre il gestore si è impegnato a prolungare il tubo di mandata del liquame da V2 a V3, in modo da evitare la rottura della copertura. Per entrambi gli interventi il termine per la realizzazione è stabilito in 6 mesi dall'emanazione dell'AIA ;
- lo spandimento dei reflui zootecnici viene effettuato mediante un contoterzista. Il gestore è responsabile dell'adozione della tecnica di spandimento dichiarata e

rappresentata da interrimento immediato a solchi chiusi per gli arativi, e a spandimento a bande rasoterra per i terreni a prato;

- l'azienda ha previsto di realizzare, lungo il lato minore della vasca V2, un canale calpestabile, collegato ad una vasca interrata, al fine di contenere eventuali fuoriuscite di liquame dalla suddetta vasca V2; la conclusione della realizzazione dei manufatti dovrà essere comunicata all'Autorità competente;
- le acque reflue domestiche originate dai servizi igienici asserviti agli spogliatoi dell'allevamento e dai servizi igienici asserviti alla civile abitazione del gestore, sono trattate unitamente, mediante un impianto monoblocco a fanghi attivi e successivamente scaricate in strati superficiali del sottosuolo (trincea disperdente);
- nel sito sono presenti sia aree interne pavimentate che permeabili e non sono presenti sistemi di convogliamento delle acque meteoriche, in quanto tali acque, per ruscellamento naturale, raggiungono e si infiltrano nel terreno agricolo circostante. Essendo l'area ove sono ubicate le vasche di stoccaggio del liquame, solo in parte impermeabilizzata e, considerata la naturale pendenza del terreno sul quale è presente l'insediamento, le acque meteoriche raccolte dalle aree pavimentate, raggiungono per gravità, tali aree permeabili. Al fine di evitare, in caso di eventi accidentali, che le acque meteoriche che "transitano" nell'area delle vasche possano trasportare carichi inquinanti anomali, il gestore deve valutare la fattibilità tecnica di impermeabilizzare tutta l'area destinata alle vasche di stoccaggio dei liquami ed isolare la stessa dalla possibilità di ruscellamento delle acque meteoriche in arrivo da monte.

#### CONSTATATO CHE:

- l'A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06, l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- l'art. 29-octies comma 6) del D.Lgs. 152/06, dispone che "entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:
  - tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29 -sexies , commi 3, 4 e 4 -bis ;
  - l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione";
- per la categoria di attività in oggetto è stata emanata la "Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni

sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" in vigore dal 21/02/2017, così come previsto dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE;

- le valutazioni effettuate nello svolgimento dell'istruttoria di riesame, pertanto, sono state eseguite sulla base del documento di cui sopra individuando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione e le BAT applicabili al fine della prevenzione riduzione dell'inquinamento;

#### ACQUISITI:

- il verbale della riunione della Conferenza di Servizi;
- l'ultima comunicazione relativa alla gestione degli effluenti zootecnici presentata, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R/2007, da Prunelli Bartolomeo (prot. n. TO00/PUA/2018/1039 del 12/11/18);
- l'autocertificazione antimafia di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011 resa dal gestore dell'installazione;

#### DATO ATTO CHE:

- durante l'istruttoria è stato effettuato il confronto puntuale tra le tecniche adottate dall'azienda per l'allevamento di suini da produzione e le BAT Conclusions, da cui si evidenzia che risultano applicate le BAT, come indicato nel paragrafo 2 dell'allegato al presente atto, ad eccezione delle tecniche per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera e dei livelli di azoto e fosforo escreto;
- risulta, pertanto, necessario l'adeguamento alle BAT Conclusions in relazione al monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo; si ritiene di stabilire come termine massimo per l'adeguamento per le BAT 24, 25, 27, il 1 gennaio 2021, al fine di consentire il monitoraggio dall'inizio di tale anno, come indicato nel paragrafo 6 dell'allegato al presente atto; la BAT 29 si intende già adottata conformando il piano di monitoraggio precedentemente autorizzato, alle modalità indicate nel paragrafo 6 dell'allegato al presente atto;
- le BAT Conclusions fissano per la categoria suini:
  - a. i livelli di emissione attesi per l'ammoniaca dalla fase di stabulazione degli animali (BAT Ael), che devono essere compresi tra da 0,1-2,6 kg/NH<sub>3</sub>/posto animale/anno (il limite superiore del BAT Ael è pari a 3,6kg/NH<sub>3</sub>/posto animale/anno per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con le tecniche di gestione nutrizionale); per la verifica del rispetto di tale valore, deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 25; nel caso in esame l'azienda ha stimato un valore attuale di NH<sub>3</sub> pari a 2,81 kg capo anno;
  - b. i livelli di azoto totale escreto associati alla BAT, che devono essere compresi tra 7,0 e 13,0 kg N escreto/posto animale/anno; per la verifica del rispetto di tale valore, deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24; nel caso in esame l'azienda ha stimato un valore attuale di N pari a 12,87 kg capo anno;
  - c. i livelli di fosforo totale escreto associati alla BAT, che devono essere compresi tra 3,5 e 5,4 kg di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> escreto/posto animale/anno; per la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24; nel caso in esame l'azienda ha stimato un valore attuale di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> pari a 7,17 kg capo anno, che

supera il valore dei BAT Aelps. Il gestore ha comunicato che, al fine di rispettare ed allineare i valori a quanto previsto dalle BAT Conclusions, ha stabilito di:

- a. utilizzare una forma di fitasi diversa dall'attuale, per aumentare l'efficienza fino al 35%;
- b. valutare in maniera analitica il contenuto di fosforo sia nel siero che nel distiller, in modo da poter impostare una razione che consenta di rientrare nei limiti dei BAT Aelps.

**VALUTATO CHE:**

- la gestione dell'installazione descritta nella documentazione presentata rispetta la vigente normativa ambientale;
- l'installazione adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT Conclusions;
- con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, si può prendere atto degli esiti della verifica preliminare secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali svolta dal gestore da cui risulta non sussistere tale possibilità;
- con riferimento alla gestione degli effluenti zootecnici di allevamento, si debba fare riferimento alle modalità previste dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R e il gestore deve presentare annualmente l'apposita Comunicazione ai sensi dell'art. 3 dello stesso Regolamento con le tempistiche e le modalità previste da tale regolamento avvalendosi, a tale fine, delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06;
- il piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R è stato approvato al momento del rilascio dell'AIA; a seguito delle modifiche intervenute nell'installazione si richiede di presentare uno studio di fattibilità tecnica finalizzata ad impermeabilizzare l'area dedicata alle vasche di raccolta liquami ed isolare la stessa dalla possibilità di ruscellamento delle acque meteoriche in arrivo da monte;

**RITENUTO CHE:**

- sussistano i requisiti per rilasciare all'impresa Prunelli Bartolomeo il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto per lo svolgimento della attività di allevamento rientrante nella categoria di attività 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, subordinando l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, al rispetto delle misure intese a evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo individuate sulla base delle risultanze del procedimento svolto, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014,



Città metropolitana di Torino

dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

- il gestore dell'allevamento ha versato l'importo definito dalla D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ATTESO CHE:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte II, titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale"
- il D.M. Politiche agricole del 19/04/1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola";
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"
- il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 122 di attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- il Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti"
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01 "Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali"
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sul "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
- il Decreto Interministeriale 24/04/2008: "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008: "Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle



istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005";

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni" così come modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 144 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 c. 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003 n.131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano

## **DETERMINA**

1. di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, aggiornandone le condizioni ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06, di cui è titolare Prunelli Bartolomeo, per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Caselle Torinese in via Auture, 10 in cui è svolta l'attività di allevamento di suini da ingrasso rientrante nella categoria 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
2. che ai sensi dell'art. 29-quarter, commi 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ed i provvedimenti di competenza:

- l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
  - l'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici ai sensi del capo II della parte III del D.lgs.152/06;
3. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, che sostituisce integralmente le condizioni contenute nella precedente D.D. n. 13-8411 del 08/03/2012 ;
  4. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;
  5. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, o comunque dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

**EVIDENZIA CHE:**

- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del d.lgs. 152/06;
- qualora l'esito della comunicazione evidenziasse la sussistenza di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011, si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis dello stesso decreto;
- che copia del presente provvedimento e delle informazioni ambientali trasmesse dal gestore, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

**INFORMA CHE:**

- copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Comune di Caselle Torinese, all'ARPA Piemonte e all'ASL TO4.

*Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.*

*Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.*

NL





Torino, 28/01/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
Fto Guglielmo Filippini

## Allegato A

**Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-octies del  
D.lgs. 3 aprile 2006, n.152**

**Gestore: Prunelli Bartolomeo**

**Sede installazione: Comune di Caselle Torinese (TO)–Via Auture, n. 10**

**Codice azienda: 014642**

### Indice generale

1. Quadro progettuale dell’attività produttiva.....	2
2. Applicazione BAT.....	4
3. Condizioni generali.....	13
4. Modifiche dell’installazione e variazione del gestore.....	14
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	15
6. Monitoraggio di cui alle bat conclusions da 24 a 29.....	15
7. Gestione degli effluenti zootecnici.....	18
8. Emissioni in atmosfera.....	19
9. Emissioni nelle acque.....	21
10. Gestione degli stoccaggi di materie prime e rifiuti.....	22
11. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	23
12. Emissioni sonore.....	23
13. Report ambientale.....	24
14. Comunicazioni agli Enti.....	26

## 1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività AIA e capacità dell'installazione

ATTIVITÀ AIA	CAPACITÀ MASSIMA DELL'INSTALLAZIONE
Categoria 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)	n. capi all'accasamento: 4.479 posti suino > 30 kg
	n. capi a fine ciclo: 4.306 posti suino > 110 kg

L'azienda prosegue, presso la sede operativa, l'attività di allevamento di suini da ingrasso, con tecnica del tutto pieno tutto vuoto e vuoto biologico di circa 15 giorni.

Il ciclo di allevamento inizia con l'accasamento dei suinetti di circa 25-30 kg e si conclude al raggiungimento del peso di 160 kg (suino pesante) dopo circa 180 giorni.

La capacità massima dell'installazione è riportata nella tabella n. 1.

Il numero di animali accasabili (suino > 30kg), pari a 4.479 capi, è computato considerando la consistenza massima a fine ciclo (suino > 110 kg) che l'installazione può accogliere ai sensi della normativa sanitaria, implementata del 4% per compensare l'eventuale mortalità fisiologica dei suinetti.

La consistenza a fine ciclo, pari a 4.306 capi, si considera a partire dal momento in cui gli animali raggiungono il peso di 110 kg, così come stabilito dalla normativa sul benessere animale, fino ai 160 kg dei capi suini.

E' una facoltà del gestore accasare un numero di capi maggiore del numero di capi a fine ciclo ed è suo onere rispettare le norme sul benessere animale, qualora la mortalità non fosse pari a quanto ipotizzato.

Gli effluenti zootecnici originati dall'allevamento sono costituiti da liquame che l'azienda gestisce, mediante contoterzista, utilizzandoli agronomicamente in terreni in conduzione ed in asservimento.

Nella tabella 1.2 seguente vengono forniti i dati tecnici relativi all'installazione.

Tabella 1.2- dati tecnici dell'installazione

Strutture di stabulazione	
<b>Tecnica di stabulazione</b>	pavimento pieno interno al ricovero con corsia esterna piena e allontanamento per colo continuo verso una colina esterna; l'evacuazione delle deiezioni, nelle canalette, è aiutata da un flusso di liquame tal quale che avviene con frequenza settimanale ed

azionamento manuale.			
Ricovero	Numero di suini accasabili	Numero di posti suini di peso maggiore di 110 kg	Posti infermeria
Porcilaia 1-Natale	574	552	/
Porcilaia 2- Metà	592	569	/
Porcilaia 3- Strada	545	524	/
Porcilaia 4- Prima discesa	511	491	/
Porcilaia 5- Pozzo	630	606	/
Porcilaia 6- Discesa	778	748	395
Porcilaia 7- Distributore	849	816	/
Totale	4.479	4.306	
Altri impianti e strutture connesse			
Identificativo	Caratteristiche		
Vasca 1, 2, 3, 4 e 5	<p>N. 2 vasche rettangolari (V1 e V2) fuori terra in cemento a pareti verticali con volume utile di stoccaggio degli effluenti zootecnici (franco 10 cm) pari rispettivamente a 1.276 m<sup>3</sup> e 5.132 m<sup>3</sup>.</p> <p>N. 3 vasche circolari (V3, V4, V5) fuori terra in cemento a pareti verticali comunicanti tra loro, con volume utile di stoccaggio degli effluenti zootecnici (franco 10 cm) pari 667 m<sup>3</sup> cad.</p> <p>In totale il volume utile di stoccaggio è pari a 8.409 m<sup>3</sup>.</p> <p>La copertura sarà effettuata con leca balls entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame di AIA.</p> <p>Entro la medesima scadenza, è previsto il prolungamento del tubo di mandata del liquame, dalla vasca V2 alla vasca V3, al di sotto del pelo libero del liquame.</p>		
Impianti per l'alimentazione	<p>La razione viene fornita bagnata ed è costituita da una miscela di acqua, siero, mangime e distiller. La distribuzione avviene mediante un sistema computerizzato ed automatizzato, che prepara la razione dentro il locale cucina.</p> <p>Per lo stoccaggio del mangime sono utilizzati silos verticali con bocca di carico chiusa con coperchio.</p>		
Approvvigionamento acqua	Pozzo, dotato di misuratore di portata.		
Climatizzazione	<p>La ventilazione è naturale, regolata da centralina.</p> <p>Non vi è riscaldamento dei ricoveri nei periodi invernali</p>		

Altri impianti e strutture	<ul style="list-style-type: none"> <li>- impianto monoblocco a fanghi attivi per il trattamento dei reflui domestici, provenienti dai servizi igienici asserviti all'installazione (spogliatoio) e dai servizi igienici asserviti alla civile abitazione del gestore e recapitati in strati superficiali del sottosuolo (trincea disperdente)</li> <li>- cella per lo stoccaggio delle carcasse animali</li> </ul>
----------------------------	--

## 2. APPLICAZIONE BAT

In questo paragrafo viene effettuato il confronto fra le tecniche adottate in azienda e le Bat indicate dalla Decisione di esecuzione 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

BAT 1 - SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
1	Sistema di gestione ambientale	Redatto specifico documento in cui sono illustrate le modalità di attuazione e rispetto del sistema di gestione ambientale adottato dall'azienda

BAT 2 - BUONA GESTIONE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	Sito produttivo esistente. L'impianto si trova in zona classificata agricola. Non sono presenti recettori, come corsi d'acqua, zone SIC o Natura 2000. L'azienda adotta tutti gli accorgimenti per ridurre l'inquinamento dell'acqua e dell'aria, pianificando l'ottima gestione ambientale, la rimozione e l'utilizzo agronomico del liquame. Gli spostamenti degli animali avvengono solamente al momento dell'arrivo e svuotamento dei ricoveri; mediamente sopraggiungono in azienda una 8-9 mezzi/settimana, per trasporto delle materie prime.
2b	Istruire e formare il personale	Sono attuate le procedure di formazione relative allo spandimento dei reflui, alla gestione dell'allevamento, emergenze, aspetti ambientali, benessere animale, manutenzione attrezzature e strutture.

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

BAT 2 - BUONA GESTIONE		
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	E' previsto un piano per le emergenze relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi. Non vi è possibilità di inquinamento dei corpi idrici, in quanto lo stoccaggio del liquame avviene in vasche e lo stoccaggio del gasolio è in contenitori a norma.
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	E' presente in azienda un piano di monitoraggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, in particolare per il sistema di ventilazione, riscaldamento, alimentazione e controlli giornalieri sulle attrezzature in uso.
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	È garantita la corretta gestione delle carcasse animali, mediante l'utilizzo di apposita cella frigo e successivo avvio allo smaltimento.

BAT 3 e 4 - GESTIONE ALIMENTARE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
3a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili	Adottata
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a basso contenuto di proteina grezza	Adottato
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata
4b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto	Adottata

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)



BAT 3 e 4 - GESTIONE ALIMENTARE		
4c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi	Adottata

BAT 5 - USO EFFICIENTE DELL'ACQUA		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
5a	Registrazione del consumo idrico	Adottata
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	Adottata
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	Adottata
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Presenza di succhiotti antispreco, con distribuzione dell'acqua ad libitum
5e	Verificare, se del caso adeguare con cadenza periodica, la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	Adottata

BAT 6 e 7 cfr CAPITOLO 9 - EMISSIONE DALLE ACQUE REFLUE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
6 a, b, c,	Ridurre produzione di acque reflue	Presso il sito non vengono prodotte acque reflue da gestire secondo BAT specifiche
7 a, b, c,	Ridurre le emissioni in acque derivate dalle acque reflue	Presso il sito non vengono prodotte acque reflue da gestire secondo BAT specifiche

BAT8 - USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria	Utilizzo di centralina per la regolazione della temperatura.
8d	Impiego di illuminazione efficace sotto il profilo energetico	L'illuminazione è naturale tramite finestrate. In caso di necessità vengono utilizzate luci al led.

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

8h	Applicare la ventilazione naturale	Adottata, con presenza di finestre e cupolini.
----	------------------------------------	--

BAT 9 e 10 cfr CAPITOLO 12 - EMISSIONI SONORE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
9	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione del rumore per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni sonore da un'azienda agricola	Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento acustico.
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	Pur trattandosi di installazione esistente, non vi sono recettori sensibili nelle vicinanze del sito di allevamento.
10b	Ubicazione attrezzature	I silos sono adiacenti alla cucina
10c	Misure operative	La distribuzione del mangime avviene di giorno ed il rumore prodotto dalle coclee è ridotto.
10 d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Le attrezzature per l'allevamento, come ad esempio l'impianto di distribuzione del mangime, sono a basso impatto sonoro, inoltre l'alimentazione è ad libitum riducendo lo stimolo prealimentare.

BAT11 cfr . CAPITOLO 8.2 - EMISSIONI DI POLVERI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
11a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione	Vengono adottate le seguenti tecniche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• non viene utilizzata la lettiera per la stabulazione degli animali;</li> <li>• l'alimento viene fornito in forma liquida 2 o 3 volte al dì;</li> <li>• utilizzo della ventilazione naturale in tutti i capannoni.</li> </ul>

BAT12 e BAT13 - EMISSIONI DI ODORI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
12	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione degli odori per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola	Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento odorigeno

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

BAT12 e BAT13 - EMISSIONI DI ODORI		
13a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	Pur trattandosi di azienda esistente, i recettori sensibili sono a distanze adeguate.
13b	Usare un sistema di stabulazione che mantiene gli animali e le superfici asciutte, e che diminuisce il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento.	Il liquame viene rimosso con frequenza settimanale. La ventilazione naturale consente di ridurre l'eccessivo flusso d'aria sulle pavimentazioni interessate dalla presenza degli effluenti.
13e	Copertura del liquame durante lo stoccaggio	1. La copertura delle vasche di stoccaggio verrà effettuata mediante copertura flottante (LECA) entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame di AIA. Il gestore si impegna entro la medesima scadenza a prolungare il tubo di mandata del liquame da V2 a V3 in modo da evitare la rottura della copertura. La copertura deve rispettare le specifiche caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel Bref di settore. 2. Lo stoccaggio del refluo avviene in zone riparate, con presenza di vegetazione e lontano da case. 3. Il liquame non viene miscelato.
13g	Tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti zootecnici	Lo spandimento dei reflui zootecnici viene effettuato mediante un contoterzista. Il gestore garantisce l'interramento immediato a solchi chiusi per gli arativi, e a spandimento a bande rasoterra per i terreni a prato.

BAT16 e BAT18 cfr CAPITOLO 7 e 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI LIQUAME		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

BAT16 e BAT18 cfr CAPITOLO 7 e 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI LIQUAME		
16 a	<p>Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) riduzione del rapporto fra l'area della superficie emittente ed il volume del deposito di stoccaggio del liquame</li> <li>2) minimizzare il rimescolamento del liquame</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'azienda dispone di 5 vasche di stoccaggio di liquame, già esistenti. <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ V1, S: 311 m<sup>2</sup> V utile: 1.276 m<sup>3</sup>; S/V 0,24;</li> <li>◆ V2, S: 1.222 m<sup>2</sup> V utile : 5.132 m<sup>3</sup>; S/V 0,23;</li> <li>◆ V3, V4, V5 cad, S: 113 m<sup>2</sup> V utile: 667,00 m<sup>3</sup>; S/V 0,16, h/d 0,5. V</li> </ul> <p>Le vasche circolari rispettano le caratteristiche strutturali per la riduzione delle emissioni di ammoniaca, mentre per quelle rettangolari la riduzione dovuta al tipo di struttura è minore.</p> </li> <li>2) Assenza di rimescolamento del liquame zootecnico; in fase di utilizzo agronomico il prelievo viene effettuato dalla valvola di fondo della vasca di stoccaggio. L'immissione del refluo all'interno dalla vasca V2 alla V3 dovrà avvenire mediante tubazione al di sotto del pelo libero in modo da evitare la rottura della copertura. Il gestore, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame di AIA, prolungherà il tubo di mandata del liquame tra le due vasche.</li> </ol>
16b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame.	<p>La copertura delle vasche di stoccaggio verrà effettuata mediante copertura flottante (LECA) entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame di AIA. Il gestore si impegna entro la medesima scadenza a prolungare il tubo di mandata del liquame da V2 a V3 in modo da evitare la rottura della copertura.</p> <p>La copertura deve rispettare le specifiche caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel Bref di settore.</p>

18a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche	Le vasche di stoccaggio del liquame sono in cemento armato, a tenuta resistenti alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche. Il gestore ha previsto di realizzare, lungo il lato minore della vasca V2, un canale calpestabile, collegato ad una vasca interrata, al fine di contenere eventuali fuoriuscite di liquame dalla suddetta vasca V2; la conclusione della realizzazione dei manufatti dovrà essere comunicata all'Autorità competente.
18b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile	L'azienda presenta una capacità di stoccaggio dei reflui zootecnici maggiore di 180 giorni.
18c	Costruire strutture ed attrezzature a tenuta stagna per la raccolta ed il trasferimento di liquame.	Adottata.
18f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale delle strutture di stoccaggio.	Adottata.

**BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
20a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo; - le condizioni climatiche; - il drenaggio e l'irrigazione del campo; - la rotazione colturale; - le risorse idriche e zone idriche protette	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
20b	<p>Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le zone in cui vi è rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti e pozzi ecc;</li> <li>- le proprietà limitrofe</li> </ul>	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20c	<p>Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è rischio significativo di deflusso. Gli effluenti di allevamento non sono applicati se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il campo è inondato, gelato, innevato;</li> <li>- le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso;</li> <li>- il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste</li> </ul>	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20d	<p>Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo, i requisiti delle colture stagionali, le condizioni del tempo o del tempo suscettibili di causare un deflusso</p>	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20e	<p>Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture</p>	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20f	<p>Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario</p>	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)



BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
20g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite	Adottata.
21 b, c	Spandimento a bande a raso in strisce e iniezione a solchi chiusi	Lo spandimento dei reflui zootecnici viene effettuato mediante un contoterzista. Il gestore garantisce l'interramento immediato a solchi chiusi per gli arativi, e a spandimento a bande rasoterra per i terreni a prato.
22	Incorporazione l'effluente nel suolo il più presto possibile Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (tabella 1.3) tra 0-4 ore. Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie ad un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari	E' garantito l'interramento immediato dell'effluente zootecnico negli arativi, mediante l'iniezione a solchi chiusi.

BAT23 - cfr CAPITOLO 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	Sono state calcolate le emissioni mediante il software Bat tool. Ammoniaca: 18,455 Mg/a

BAT32 - EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER SUINI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

BAT32 - EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER SUINI		
30a0	Fossa profonda in combinazione con tecniche nutrizionali.	Adottata. La tecnica di stabulazione adottata è equiparata ad un sistema di riferimento; è rappresentata da pavimento pieno interno, sia nel ricovero che nella corsia esterna, ed allontanamento per colo continuo verso una colina esterna; l'evacuazione delle deiezioni, nelle canalette, è aiutata da un flusso di liquame tal quale che avviene con frequenza settimanale ed azionamento manuale. L'azienda applica, altresì una combinazione di tecniche nutrizionali (vedi BAT 3 e 4).

Per le BAT dalla 24 alla 29 si rimanda al paragrafo 6, relativo al Monitoraggio ambientale.

---

### 3. CONDIZIONI GENERALI

---

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal gestore nella documentazione agli atti.
3. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
  - deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
  - gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
  - i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'installazione.
4. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo riesame della stessa.

---

#### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

5. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
6. Il gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e a ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
7. Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D.lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il gestore deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.
8. Il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la cessazione definitiva delle attività. Il gestore, entro 60 giorni dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito. Il gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali.

---

#### **4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE**

---

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, il gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale .
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana di Torino, entro 30 giorni, le variazioni nella titolarità dell'installazione,

anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

---

## 5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

---

1. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
  - individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
  - registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

---

## 6. MONITORAGGIO DI CUI ALLE BAT CONCLUSIONS DA 24 A 29

---

1. Il gestore deve monitorare la corretta gestione dell'allevamento, adottando le BAT 24, 25, 27, 29, come indicato in tabella 6.1 e verificando il rispetto dei valori associati alle BAT 3 e 4 e dei BAT Aels di cui alla BAT 30, come riportato in tabella 6.2.
2. Per il monitoraggio dell'azoto e fosforo escreti e per le emissioni di ammoniaca e polveri il gestore deve attenersi alle modalità descritte al paragrafo punto 4.9-Tecniche di monitoraggio-delle BAT Conclusions.
3. Per le BAT 24, 25, 27, l'adeguamento al presente piano di monitoraggio ambientale dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2021; la BAT 29 si intende già adottata conformando il piano di monitoraggio precedentemente autorizzato alle modalità di specificate.
4. I dati di consumo, di cui alla BAT 29, devono essere trasmessi nel report ambientale, insieme a eventuali osservazioni e segnalazioni di anomalie o criticità verificatesi durante l'anno. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata dal contatore. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.

5. Il numero di capi in entrata e in uscita, morti comprese, previsti dalla BAT 29d devono essere forniti per ogni singolo ciclo, con indicazione della durata come indicato nella tabella 6.3.

Tabella n. 6.1: Contenuti del monitoraggio ambientale

BAT 24 - MONITORAGGIO DELL'AZOTO E FOSFORO TOTALI ECRETI NEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento
24a	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali	Annuale	1 gennaio 2021
24 b	Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo		
BAT25 - MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ARIA DI AMMONIACA			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento
25a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento	Annuale	1 gennaio 2021
25b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente .		
25c	Stima mediante fattori di emissione		
BAT27 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA CIASCUN RICOVERO ZOOTECNICO			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento

27a	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente	Annuale solo nei casi siano svolte attività che comportano emissioni significative di polveri	1 gennaio 2021
27b	Stima mediante fattori di emissione		
<b>BAT29 MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DI PROCESSO</b>			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento
29a	Consumo idrico	Al termine di ogni ciclo di allevamento	già adeguato
29b	Consumo di energia elettrica	Annuale	
29c	Numero di carburante	Annuale	
29d	Numero di capi in entrata e in uscita nascite e morti comprese	Al termine di ogni ciclo di allevamento	
29e	Consumo di mangime (compreso siero e distiller)	Al termine di ogni ciclo di allevamento	
29f	Generazione di effluenti di allevamento	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R	

Tabella n. 6.2: BAT Aels e valori associati alle BAT per suini da ingrasso.

BAT	EMISSIONI	BAT Aels e VALORI ASSOCIATI ALLE BAT
3	Azoto escreto	7.0 - 13.0 kg N escreto/posto animale/anno
4	Fosforo escreto	3.5-5.4 kg di P <sub>2</sub> O escreto/posto animale/anno

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)



32 a	Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici dei polli da carne	0,1-2,6 kg di NH <sub>3</sub> /posto animale/anno. Il limite superiore del BAT Ael è pari a 3,6kg/NH <sub>3</sub> /posto animale/anno per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con le tecniche di gestione nutrizionale.
------	---	--

Tabella n. 6.3: BAT 29 d

Stalla	Data di inizio e fine ciclo	Inizio ciclo		Fine ciclo		Capi morti
		Capi accasati	Peso	Capi in uscita	Peso	

## 7. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

In riferimento al presente paragrafo è richiesta l'adozione della della BAT 16 e 18 "Emissioni provenienti dallo stoccaggio del liquame" (cfr paragrafo 2) e della BAT 20, 21 e 22 "Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento" (cfr paragrafo 2).

Le condizioni per la riduzione delle emissioni, di cui alle BAT sopracitate, originate dagli stoccaggi e dalla distribuzione degli effluenti zootecnici, non si applicano nel caso in cui gli effluenti zootecnici siano ceduti.

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007 e dal D.M. Politiche agricole del 19/04/1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola".

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

### 7.1 Registro delle cessioni/acquisizioni degli effluenti zootecnici

Qualora l'azienda dovesse cedere o acquisire effluenti zootecnici da soggetti terzi, deve effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

#### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

*Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici*

Intestazione					
AZIENDA: .....		SEDE OPERATIVA: .....			
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA.	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso la sede operativa dell'azienda, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

---

## 8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

---

### 8.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

Le condizioni per la riduzione delle emissioni, di cui alle BAT sopracitate, originate dagli stoccaggi e dalla distribuzione degli effluenti zootecnici, non si applicano nel caso in cui gli effluenti zootecnici siano ceduti.

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 16 "Emissioni provenienti dallo stoccaggio di liquame", della BAT 21 e 22 "Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento" e della BAT 30 "Emissioni provenienti dai ricoveri zootecnici per suini" (cfr paragrafo 2).

I valori di emissione in atmosfera di ammoniaca e metano sono stati calcolati con il software Bat-Tool realizzato dal CRPA su incarico della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR.

Il metodo di calcolo segue le indicazioni della BAT 25a - "Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento".

*Tabella 8.1: Dati in ingresso per il calcolo con il software Bat-tool*

---

#### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

Ciclo di allevamento	Suino grasso da salumificio 30-160 kg (peso medio 90 kg)
Numero capi	Suini – 4479
Situazione ricovero (n. capi e tecnica stabulazione)	Porcilaie: 4.479 capi, PTF con fossa sottostante
Trattamento degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	77% Liquami - 16.b.3 -materiali leggeri alla rinfusa (es. LECA) 23% Liquami- rapporto superficie/volume < 0,2 + materiali alla rinfusa (LECA)
Distribuzione degli effluenti zootecnici	15% Liquami – 21.b a bande (a raso in strisce) 85% Liquami – 21.d iniezione profonda (solchi chiusi)
Azoto escreto	12,87 kg N /capo/anno = 143 kg N/t <sub>pv</sub> /a
Note	La tecnica di stabulazione adottata è equiparata ad un sistema di riferimento; è rappresentata da pavimento pieno interno, sia nel ricovero che nella corsia esterna, ed allontanamento per colo continuo verso una colina esterna; l'evacuazione delle deiezioni, nelle canalette, è aiutata da un flusso di liquame tal quale che avviene con frequenza settimanale ed azionamento manuale. L'azienda applica, altresì una combinazione di tecniche nutrizionali (vedi BAT 3 e 4).

Tabella 8.2: Risultati del calcolo delle emissioni con il software Bat-Tool

Fase di provenienza	Emissioni di NH <sub>3</sub> del sistema di riferimento (senza tecniche di riduzione delle emissioni) (Mg/anno)	Emissione di NH <sub>3</sub> dell'installazione (situazione autorizzata) (Mg/anno)	% riduzione
Ricoveri	13,454	12,599	6,4
Trattamento	/	/	/
Stoccaggio	7,355	3,08	58,1
Distribuzione	15,102	2,776	81,6
Totale	35,911	18,445	48,6

Emissione di metano	40,356 Mg/anno
Emissione di protossido di azoto	1,1 Mg/anno

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

## 8.2 Emissioni diffuse dall'attività di stoccaggio dei mangimi

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 11 "Emissioni di polveri" (cfr paragrafo 2).

1. Nella fase di gestione dei mangimi (movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.
2. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, in appositi silos o adottando appropriate coperture.

---

## **9. EMISSIONI NELLE ACQUE**

---

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta, se applicabile, l'adozione della BAT 6, della BAT7 "Emissioni nelle acque" e della BAT 18 "Emissioni dallo stoccaggio di liquami" (cfr paragrafo 2).

### 9.1 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

L'azienda non ha individuato superfici scolanti (ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 1/R/2006) e pertanto non prevede un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.

Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, si ritiene necessario inserire tra le prescrizioni autorizzative quanto segue:

1. il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nella documentazione presentata al fine del conseguimento del provvedimento richiesto relativamente alle modalità di regimazione e gestione delle acque meteoriche, con particolare riferimento alle attività previste di ordinaria pulizia delle aree esterne pavimentate;
2. di non immettere le acque meteoriche in acque sotterranee.
3. di inviare, a questo Dipartimento e ad ARPA, entro sei mesi dalla data del provvedimento, uno studio di fattibilità tecnica finalizzata ad impermeabilizzare l'area dedicata alle vasche di raccolta liquami ed isolare la stessa dalla possibilità di ruscellamento delle acque meteoriche in arrivo da monte. Tale relazione dovrà essere corredata dal relativo cronoprogramma degli interventi previsti.

### **9.2 Scarico delle acque domestiche.**

Si riportano nel seguito i dati identificativi dello scarico delle acque reflue domestiche che si originano dalla civile abitazione, presente in prossimità dell'allevamento, unitamente alle acque reflue domestiche che si originano dal fabbricato "spogliatoio" a servizio dell'allevamento, convogliate ad un impianto monoblocco a fanghi attivi e successivamente scaricato in strati superficiali del sottosuolo (trincea disperdente) per una portata massima di 4 mc/g.

---

#### **DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

Codice scarico:	TO1723147
Tipo di scarico:	Refluo domestico
Provenienza scarico	Servizi igienici interni all'installazione ed all'abitazione del gestore
Tipo, modalità e portata dello scarico	Scarico domestico discontinuo Portata media: circa 4m <sup>3</sup> /giorno
Sistemi di depurazione	Monoblocco a fanghi attivi
Recettore finale	strati superficiali del sottosuolo (trincea disperdente)

### Condizioni per lo scarico di reflui domestici

In applicazione della normativa di settore in materia di risorse idriche, si prescrive:

1. di realizzare il nuovo sistema di raccolta trattamento e scarico delle acque reflue domestiche secondo gli elaborati progettuali inviati, entro sei mesi dalla data del provvedimento;
2. di comunicare a questa Direzione e ad ARPA la conclusione dei lavori di cui sopra entro 10 gg dalla conclusione degli stessi;
3. il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nell'ambito dell'istruttoria;
4. di eseguire idonea e periodica manutenzione al sistema di depurazione utilizzato, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
5. di garantire l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agevole l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
6. di realizzare il manufatto disperdente e installare i sistemi di trattamento dei reflui secondo le normative tecniche contenute nella D.M. 4 Febbraio 1977 Allegato 5, con particolare riferimento allo sviluppo della della trincea e alla profondità di installazione della stessa, al fine di garantire il franco minimo rispetto alla massima escursione della falda;
7. di effettuare con cadenza annuale manutenzione ordinaria della condotta disperdente al fine di evitare la formazione di impaludamenti superficiali, evidenza di intasamento del terreno per riduzione dello originario drenaggio.

---

## **10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI**

---

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a

---

### **DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

- contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
  3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

---

## **11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE**

---

1. Il gestore ha effettuato la valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Dagli esiti della suddetta procedura non si ravvisa la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, in quanto sono adottate adeguate misure di gestione di tali sostanze, in particolare in relazione alle modalità di movimentazione e stoccaggio.
2. Il gestore non è tenuto a svolgere specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, così come previsto al comma 6-bis art. 29-sexies del D.lgs 152/06; è obbligo, garantire, in ogni momento, l'integrità delle strutture e la corretta gestione delle sostanze usate prodotte e o rilasciate dall'installazione, al fine di escludere possibili contaminazioni delle suddette matrici ambientali.
3. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti nelle condizioni generali del presente atto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

---

## **12. EMISSIONI SONORE**

---

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 10 "Emissioni sonore" (cfr paragrafo 2).

Il Comune di Caselle Torinese ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del



D.P.C.M. 14/11/1997. Il gestore deve rispettare i limiti stabiliti dal Piano per la propria classe di appartenenza.

---

### 13. REPORT AMBIENTALE

---

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore deve trasmettere il resoconto (report) secondo quanto indicato nella tabella 13.1.
2. Tra i contenuti del report devono essere riportate le informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nell'allegato 6 del presente provvedimento riferite all'anno precedente come indicato nella tabella 13.2.
3. Nel report ambientale devono essere riportati anche i dati utilizzati e i calcoli o le valutazioni svolte per determinare se l'installazione è soggetta all'obbligo di presentare la dichiarazione EPRTR per l'anno di riferimento. Tale documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.
4. Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata “versione pubblicabile” - epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
  - a) riservatezza industriale, commerciale o personale;
  - b) tutela della proprietà intellettuale;
  - c) pubblica sicurezza o difesa nazionale;

*Tabella 13.1: Contenuto del report ambientale*

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali specificati nel piano di monitoraggio	I dati di monitoraggio devono essere brevemente illustrati, evidenziando e motivando eventuali variazioni significative rispetto agli anni passati. Devono essere calcolati e riportati, dove richiesto e dove possibile, i livelli di prestazione e di emissione unitari da confrontare con quelli delle conclusioni sulle BAT e del Bref di settore e con quelli degli anni precedenti, come previsto dal sistema di gestione ambientale. A tale scopo si deve fare riferimento allo schema della successiva tabella. Per la presentazione dei risultati dei monitoraggio e delle registrazioni effettuate, devono essere adottati gli schemi esemplificativi riportato in Tabella 13.2.
Verifica assoggettamento alla presentazione della dichiarazione di PRTR	Devono essere allegati i calcoli o le stime effettuate
Eventuali anomalie o incidenti verificatisi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

Tabella 13.2: Schema di presentazione dei dati di consumo e di emissione.

		Ciclo 1	Ciclo 2	Anno
A	Numero di animali mediamente presenti			
B	Consumo di mangimi			
C	Consumo di acqua			
D	Consumo di energia elettrica	<i>Non obbligatorio</i>		
E	Consumo di gasolio	<i>Non obbligatorio</i>		
F	Consumo unitario di mangime per capo	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>
G	Consumo unitario di acqua per capo	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>
H	Consumo unitario di energia elettrica per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>D/A</i>
I	Consumo unitario di gasolio per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>E/A</i>
L	Azoto escreto per capo	<i>Non obbligatorio</i>		
M	Fosforo escreto per capo	<i>Non obbligatorio</i>		
N	Emissioni di ammoniaca totale di tutte le fasi di allevamento	<i>Non obbligatorio</i>		
O	Emissioni di ammoniaca della sola fase di stabulazione	<i>Non obbligatorio</i>		
P	Emissione di ammoniaca dalla stabulazione per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>O/A</i>
Q	Emissioni di polvere	<i>Non obbligatorio</i>		<i>Eventuale</i>

Note alla tabella.

- Per i cicli che terminano dopo il 31/12 dell'anno di riferimento, devono essere riportati i dati parziali disponibili a fine anno ed i dati completi dovranno essere presentati nel report dell'anno successivo.
- Il numero di animali mediamente presenti nell'anno deve essere calcolato considerando il numero di giorni di presenza effettiva degli animali.

---

#### 14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

---

Il gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi ed i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 14.1, 14.2 e 14.3.

*Tabella 14.1 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti*

---

#### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Copertura delle vasche di stoccaggio con Leca balls	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di AIA
Prolungamento del tubo di mandata del liquame da V2 a V3, al di sotto del pelo libero.	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di AIA
Costruzione canalina collegata a vasca per intercettare eventuali fuoriuscite di liquame dalla vasca V2	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Al termine della costruzione del manufatto
Comunicazione relativa alla realizzazione sistema di trattamento acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici asserviti a spogliatoio ed abitazione gestore	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori relativi al sistema di trattamento delle acque reflue domestiche da realizzare entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di AIA
Studio di fattibilità tecnica finalizzata ad impermeabilizzare l'area dedicata alle vasche di raccolta liquami ed isolare la stessa dalla possibilità di ruscellamento delle acque meteoriche in arrivo da monte, con relativo cronoprogramma degli interventi previsti.	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di AIA

Tabella 14.2 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune sede operativa	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)		Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet <a href="http://www.eprtr.it">www.eprtr.it</a>

Tabella 14.3– Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	- Modalità specificate nella modulistica - predisposta	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)